DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA RICONOSCIUTA DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18035

Torino, 25 luglio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTO

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 23.7.2018 a Peveragno tra Peveragno B e San Biagio" (Esordienti);

- Rilevato in fatto che a) il tesserato TOSELLI Gabriele (Peveragno B) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale relativa alla qualificazione come definitiva della sostituzione di un giocatore;

- Rilevato altresì in fatto che b) il tesserato TOSELLI Gabriele (Peveragno B) in precedenza era risultato assente al momento della consegna delle distinte gara e del relativo appello ed aveva risposto con espressioni arroganti e prepotenti alla successiva richiesta di identificazione da parte dell'Arbitro;

- Considerato in diritto che la condotta sub a) del tesserato TOSELLI Gabriele (Peveragno B) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia, mentre la condotta sub b)) non è conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva (*fair play*) (art. 1 comma 2 Reg. Fed Giustizia) ed è sanzionata dall'art. 12.1 lett. b e 12.2 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al tesserato TOSELLI Gabriele (Peveragno B) la sanzione pecuniaria di Euro 40.in relazione all'ammonizione di cui sub a);
infligge al tesserato TOSELLI Gabriele (Peveragno B) la sanzione della deplorazione, rivolgendo allo stesso una nota di biasimo per la condotta sub b).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino